

N° 2088/2022 Reg. SENTENZE

DEPOSITATA il 23/12/2021

IRREVOCABILE il _____

N. 2208/2020 R.G. Tribunale

N. 1124/2017 R.G. notizie di reato

N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA** - alla pubblica udienza del giorno **26.09.2022** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A) _____ nato a _____ residente in *Via*
_____ con domicilio eletto ai sensi dell'art.161 c.p.p. presso *Studio Legale dell'avv.*
Aurora Lucia Corazzini Del Foro Di Pescara Via Alento, 45 Pescara **ASSENTE**

assistito e difeso di fiducia dall' **Avv. Aurora Lucia Corazzini del foro di Pescara,**

B) _____ nato a _____ residente in _____
_____, con domicilio eletto ai sensi dell'art.161 c.p.p. presso *Studio Legale Dell'avv.*
Foro Di _____ **ASSENTE**

assistito e difeso di fiducia dall' **Avv. [_____] a) del foro di**

C) _____ (giudicato separatamente)
IMPUTATI

omissis

- a) del reato di cui all'art.8 comma 1 del D. L.vo n.74/2000, perché, quale titolare della ditta individuale con sede in con sede in al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire a terzi l'evasione o l'indebito rimborso, emetteva le seguenti 69 fatture a fronte di prestazioni inesistenti o comunque dallo stesso non rese, per un imponibile complessivo di euro 128.585,35 con profitto del 5% (6.429,27):
- n.4 del 20.02.13 importo € 3.123,40
 - n.6 del 06.03.13 importo € 4.590,90
 - n.8 del 11.03.13 importo € 4.485,00
 - n.13 del 27.03.13 importo € 3.157,50
 - n.14 del 28.03.13 importo € 980,00
 - n.15 del 29.03.13 importo € 2.000,00
 - n.16 del 10.04.13 importo € 3.122,50
 - n.18 del 17.04.13 importo € 4.050,00
 - n.19 del 23.04.13 importo € 2.648,50
 - n.20 del 24.04.13 importo € 999,00
 - n.21 del 26.04.13 importo € 2.744,00
 - n.23 del 11.05.13 importo € 38,80
 - n.24 del 16.05.13 importo € 996,00
 - n.25 del 17.05.13 importo € 990,00
 - n.22 del 02.05.13 importo € 2.435,00
 - n.26 del 24.05.13 importo € 3.056,00
 - n.27 del 31.05.13 importo € 3.698,80
 - n.28 del 05.06.13 importo € 409,60
 - n.29 del 06.06.13 importo € 870,00
 - n.30 del 07.06.13 importo € 3.280,00
 - n.31 del 14.06.13 importo € 3.035,80
 - n.32 del 21.06.13 importo € 2.672,50
 - n.33 del 05.07.13 importo € 2.328,00
 - n.34 del 10.07.13 importo € 2.606,90
 - n.35 del 10.07.13 importo € 273,00
 - n.36 del 12.07.13 importo € 2.132,00
 - n.37 del 19.07.13 importo € 1.929,50
 - n.38 del 23.07.13 importo € 500,00
 - n.39 del 25.07.13 importo € 2.342,60
 - n.40 del 26.07.13 importo € 499,20
 - n.41 del 05.08.13 importo € 2.620,80
 - n.42 del 06.08.13 importo € 714,00
 - n.43 del 07.08.13 importo € 843,50
 - n.44 del 08.08.13 importo € 2.817,00
 - n.45 del 29.08.13 importo € 159,75
 - n.45/bis del 04.09.13 importo € 2.056,70
 - n.46 del 05.09.13 importo € 2.290,80
 - n.47 del 09.09.13 importo € 952,50
 - n.48 del 12.09.13 importo € 2.552,00
 - n.49 del 18.09.13 importo € 2.419,00
 - n.50 del 25.09.13 importo € 924,00
 - n.51 del 26.09.13 importo € 2.450,05
 - n.52 del 28.09.13 importo € 2.605,20
 - n.53 del 04.10.13 importo € 2.479,10
 - n.56 del 10.10.13 importo € 2.613,10
 - n.57 del 11.10.13 importo € 81,30
 - n.59 del 18.10.13 importo € 2.725,10

n.62 del 22.10.13 importo € 639,20
n.58 del 22.10.13 importo € 639,20
n.63 del 25.10.13 importo € 2.605,00
n.64 del 31.10.13 importo € 1.560,00
n.65 del 08.11.13 importo € 1.467,00
n.66 del 11.11.13 importo € 2.946,25
n.67 del 18.11.13 importo € 599,20
n.68 del 21.11.13 importo € 2.781,00
n.69 del 29.11.13 importo € 1.589,50
n.70 del 03.12.13 importo € 2.065,50
n.71 del 04.12.13 importo € 854,00
n.72 del 05.12.13 importo € 585,15
n.73 del 06.12.13 importo € 756,50
n.77 del 07.12.13 importo € 437,00
n.79 del 09.12.13 importo € 317,90
n.83 del 12.12.13 importo € 431,55
n.84 del 13.12.13 importo € 1.579,80
n.85 del 16.12.13 importo € 529,20
n.86 del 18.12.13 importo € 943,00
n.87 del 20.12.13 importo € 2.516,40
n.88 del 23.12.13 importo € 2.490,00
n.89 del 24.12.13 importo € 2.954,60;

fatture emesse tutte a fronte di prestazioni inesistenti o comunque dallo stesso non rese.

Con la recidiva.

immesso in _____, nelle date di emissione delle fatture (denuncia depositata il _____)

b) del reato di cui all'art.8 comma 1 del D. L.vo n.74/20004, perché, quale titolare della _____ a ditta individuale con sede in _____, _____ al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire a terzi l'evasione o l'indebito rimborso, emetteva le seguenti 43 fatture a fronte di prestazioni inesistenti o comunque dallo stesso non rese, per un imponibile complessivo di euro 98.128,44 con profitto non quantificabile:

n.20 del 15.02.13 importo € 511,90
n.21 del 22.02.13 importo € 1.167,10
n.24 del 26.02.13 importo € 2.752,80
n.27 del 02.03.13 importo € 1.622,00
n.31 del 08.03.13 importo € 959,50
n.34 del 14.03.13 importo € 1.903,40
n.38 del 22.03.13 importo € 2.292,10
n.42 del 29.03.13 importo € 2.766,00
n.46 del 06.04.13 importo € 2.386,20
n.48 del 17.04.13 importo € 1.865,80
n.50 del 19.04.13 importo € 2.183,50
n.51 del 22.04.13 importo € 1.387,00
n.58 del 02.05.13 importo € 2.408,20
n.65 del 11.05.13 importo € 2.298,00
n.70 del 22.05.13 importo € 2.061,00
n.74 del 29.05.13 importo € 4.182,35
n.77 del 03.06.13 importo € 1.222,00
n.80 del 08.06.13 importo € 1.403,00
n.83 del 15.06.13 importo € 3.342,80
n.88 del 21.06.13 importo € 3.284,40
n.98 del 03.07.13 importo € 3.891,50

- n.102 del 11.07.13 importo € 2.589,50
- n.107 del 15.07.13 importo € 4.197,20
- n.114 del 29.07.13 importo € 3.341,40
- n.116 del 30.07.13 importo € 548,00
- n.120 del 30.08.13 importo € 3.993,20
- n.126 del 10.09.13 importo € 2.080,00
- n.130 del 20.09.13 importo € 2.822,00
- n.136 del 27.09.13 importo € 1.548,10
- n.143 del 05.10.13 importo € 2.245,00
- n.147 del 10.10.13 importo € 2.179,00
- n.149 del 17.10.13 importo € 2.772,00
- n.150 del 25.10.13 importo € 3.079,40
- n.152 del 31.10.13 importo € 2.937,31
- n.153 del 04.11.13 importo € 2.059,90
- n.154 del 11.11.13 importo € 2.202,40
- n.155 del 15.11.13 importo € 1.659,45
- n.156 del 18.11.13 importo € 1.767,00
- n.158 del 22.11.13 importo € 2.383,63
- n.159 del 27.11.13 importo € 2.882,50
- n.160 del 03.12.13 importo € 1.423,20
- n.161 del 09.12.13 importo € 1.967,50
- n.163 del 11.12.13 importo € 1.560,20;

fatture emesse tutte a fronte di prestazioni inesistenti o comunque dallo stesso non rese.

Compresso in J , nelle date di emissione delle fatture (denuncia depositata il

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della **dott.ssa Daniela Di Stefano**;
- **Avv. Aurora Lucia Corazzini** del foro di Pescara, difensore di fiducia dell'imputato
- **Avv. _____** in sostituzione dell'avv. _____ del Foro di _____
difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. del 16.03.2021, il GUP del Tribunale di Pescara, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto rinvio a giudizio di l _____ e _____

per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 19.03.2021, controllata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza degli imputati, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 10.01.2022 si è svolta l'istruttoria dibattimentale, mediante escussione dei testi C. e e i e veniva disposta l'acquisizione degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2013 nei confronti degli imputati.

All'udienza del 26.9.2022 veniva acquisita la documentazione prodotta dalla difesa (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 577/2018 emessa il 30.05.2018 e memoria difensiva in favore della società i) oltreché gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti degli imputati relativamente all'anno d'imposta 2013.

Alla medesima udienza, dichiarata chiusa l'istruzione, si procedeva alla discussione finale all'esito della quale le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il processo veniva definito come da separato dispositivo letto immediatamente in udienza, con motivazione riservata.

L'assunto trae origine dalle attività di verifica e accertamento svolte dalla Guardia di finanza svolte dall'Agenzia delle Entrate di Pescara, illustrate all'udienza del 10.01.2022 dai testi e, all'epoca dei fatti Luogotenente in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di _____, funzionario in servizio della Direzione Provinciale delle Entrate di _____.

In particolare i suddetti testoni hanno entrambi riferito che dai controlli effettuati tramite la banca dati presente in Anagrafe era stato riscontrato che la ditta _____ (P.Iva _____) esercente attività di _____ non aveva adempiuto all'obbligo di cui all'art. 1 del DPR 600/73, dall'art. 19 del D. Lgs. 446/97 e dall'art.8 del DPR 322/98, avendo omesso la presentazione della dichiarazione modello Unico Persone Fisiche 2014, relativo all'anno d'imposta 2013, (rilevante, per quanto qui interessa, ai fini Irpef e IVA). L'accertamento effettuato tramite applicativo "spesometro" aveva dato, di contro, atto dell'effettuazione di operazioni attive, per € 145.184,00 di cui € 128.585,00 nei confronti di un solo cliente (_____ il quale a seguito di opportuna attività istruttoria forniva documentazione dalla quale si evinceva che tutte le fatture di cessione riguardavano grandi quantitativi di cavi principalmente in rame, saldate prevalentemente con assegni bancari non trasferibili.

Da informazioni assunte presso gli intermediari finanziari emergeva altresì che alcun assegno bancario era stato mai incassato dal soggetto. Ciò induceva i militari a ritenere che

tutte le fatture emesse dal fornitore nei confronti del cliente fossero in realtà relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, tanto più che il contribuente non aveva evaso la richiesta di idonea produzione documentale comprovante la veridicità delle stesse.

In materia di IRPEF, poiché per l'anno 2013 non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, il reddito dell'impresa era stato determinato in via induttiva ex art. 39, comma 2, lett. a) ed in particolare si determinava il reddito imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 64 della L. 190 del 23/12/2014 con la quale è stato disciplinato il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Inoltre, posto che, come anzidetto, la ditta in questione risultava cedente di beni per € 16.599,00, pari alla differenza tra quanto risultava dallo spesometro (€ 145.184,00) e le operazioni ritenute inesistenti (€ 128.585,00), applicando inversamente la percentuale di redditività relativa all'attività esercitata, i costi corrispondenti ammontavano ad € 5.478,00; ne derivava dunque un reddito imponibile pari a € 11.121,00 (€16.599,00-€5.476,001).

Ai fini IVA, per quanto riguarda l'Imposta sul valore aggiunto, da informazioni assunte si accertava che erano state emesse fatture dal cedente per operazioni imponibili ai fini IVA con il meccanismo del *reverse charge* ex art. 74 o. 7 del DPR 633/1972 (per la cessione di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali) per un importo totale di € 128.585,00 relative ad operazioni inesistenti.

Sulla scorta di quanto accertato in sede istruttoria e in assenza di documentazione contabile, si riteneva applicabile la normativa sanzionatoria di cui all' art. 6, comma 2, del D. Lgs. 471/1997 .

In ordine alla posizione di , si accertava parimenti, tramite la banca dati presente in Anagrafe Tributaria che la ditta (P.IVA) benché formalmente cessata nell'anno 2010, aveva continuato ad esercitare l'attività di "*commercio all'ingrosso minerali metalliferi, metalli ferrosi*" ragion per cui era tenuta a presentare, per l'anno di imposta 2013, come sancito dall'art.1 del DPR 600/73, dall'art. 19 del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 8 del DPR 322/98, la dichiarazione modello Unico Persone Fisiche 2014 at tini IRPEF per la determinazione del reddito d'impresa, la dichiarazione IRAP e quella IVA rispettivamente per la determinazione del valore della produzione netta e per la determinazione del volume di affari. Tali adempimenti, tuttavia, non risultano assolti. Inoltre, dall'applicativo "*Spesometro*" emergevano cessioni nel 2013 per € 98.128,00: da verifiche in anagrafe tributaria risultava altresì che la partita IVA indicate sulle fatture

emesse era stata attiva soltanto nel periodo dal 13/09/2010 al 31/12/2010 mentre successivamente ne erano state aperte altre due (la n. _____ dal 28/04/2015 al 31/12/2015, l'unica per la quale risultava presentata la dichiarazione dei redditi, Irap e IVA, e la n. _____ attiva dal 03/03/2016 al 31/07/2017).

Dai colloqui avuti con il _____ (convocato a presentare documentazione con invito n. _____ e riportati nei verbali in atti prot. 38030 del 14/12/2016, prot. 9773 del 20/03/2017 e prot. 15308 del 02/05/2017 emergeva che solo € 20.000,00 di quelli fatturati erano relativi ad operazioni realmente effettuate, mentre, le restanti, si riferivano ad operazioni inesistenti. Ne era seguito l'accertamento ai fini IRPEF, per l'anno d'imposta 2013, per il quale il _____ risultava omissivo rispetto agli obblighi dichiarativi, con metodologia induttiva, ex art. 39, comma 2, lett. a) ed in particolare si determinava il reddito imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 64 della L. 190 del 23/12/2014 con la quale è stato disciplinato il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

Ai fini IVA, da informazioni assunte, si accertava che erano state emesse fatture dal cedente _____ per operazioni imponibili ai fini IVA con il meccanismo delle reverse charge ex art. 74 o. 7 del DPR 633/1972 (per la cessione di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali) per un importo totale di €. 20.000,00 per cui risultavano violati gli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni (ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 471/1992) oltre al già citato obbligo dichiarativo ai fini IVA (senza imposta dovuta, data la specificità del meccanismo di inversione contabile). In definitiva l'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/73 un reddito imponibile d'impresa determinato a norma dell'art. 39, comma 2, lett. a) del D.P.R. 600/73, pari a € 8.000,00.

La ricostruzione testé compendiata, offerta dall'Amministrazione finanziaria e dalla Pubblica accusa è certamente suggestiva, ma non risulta idonea, quantomeno in sede penale, a superare il ragionevole dubbio relativo alla effettiva sussistenza delle operazioni contestate, e dunque a smentire nei termini categorici, necessari in sede penale, la ricostruzione alternativa offerta dalle difese dell'imputato.

Infatti, al netto dell'omissione dichiarativa della quale entrambi gli imputati si sono certamente resi responsabili, ma che non è oggetto di valutazione in questa sede, la ricostruzione della pubblica accusa è fondata su elementi generici. In particolare, a fronte delle dichiarazioni etero accusatorie formulate da alcuni attori della vicenda, non sono state

esperite (ovvero non sono state ricostruite in termini completi in sede dibattimentale dai testi chiamati a tale compito) indagini puntuali che consentano di riscontrare che i pagamenti delle operazioni dichiarate dalla [redacted] in sede dichiarativa fossero anomali e dunque non credibili.

Infatti, le indagini bancarie sono state solo genericamente richiamate dai testi esperti, e, di fatto, avrebbero consentito di riscontrare un sola anomalia, relativa ad un solo assegno bancario, portato all'incasso presso la [redacted]

E invero, non essendo state prodotte le fatture costituenti corpo del reato e rilevato che le movimentazioni finanziarie relative non risultano accertate, deve rilevarsi come la sola circostanza emersa in dibattimento in termini di certezza, e cioè l'omissione dichiarativa degli imputati, non può, da sola, fondare la responsabilità degli stessi per altra e diversa condotta criminosa, costituita dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestata nell'imputazione.

Peraltro, dalla documentazione acquisita in dibattimento è altresì emerso che la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con sentenza n. 597 del 30.05.2018, ha accolto il ricorso proposto dalla società [redacted] (che aveva impugnato l'avviso di accertamento n. [redacted] 20, per l'anno 2013, con il quale le era stata contestata l'indebita contabilizzazione di costi per €. 226.714,00, ritenute relative ad operazioni inesistenti le fatture passive ricevute dai fornitori [redacted] e [redacted]).

Orbene, la CTP di Pescara in sentenza, ha ritenuto che, *"pur in presenza di evidenti irregolarità contabili della ricorrente nella gestione dei rapporti con tali fornitori, le argomentazioni dell'Agenzia si appalesavano contraddittorie e insufficienti ad avvalorare la tesi in ordine alla inesistenza delle operazioni di cui alle fatture in questione, tanto più che nel giudizio l'asserto circa il mancato incasso degli assegni bancari era stata smentita dalla documentazione successivamente prodotta dalla società ricorrente"*. Difatti, La CTP ha ritenuto provata la sussistenza di conferimenti abituali da parte delle ditte [redacted] e [redacted] di materiale ferroso e di altro genere e verosimile che tali operazioni fossero regolate per contanti, non potendosi in alcun modo escludere tale prassi, anche in ragione della circostanza che, in sede contenziosa tributaria, sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive dei dipendenti della società, i quali hanno confermato che i suindicati fornitori effettuavano abitualmente conferimenti presso il deposito della [redacted].

Tale circostanza, ancorché non ribadita con prova testimoniale in sede dibattimentale, deve però essere valutata nell'ambito delle risultanze istruttorie acquisite nel processo penale, che, da punto di vista dell'accusa, si appalesano già carenti e frutto di una ricostruzione suggestiva ma, nei fatti, non comprovata.

In altri termini, le presunzioni utilizzate in sede fiscale non sono state sviluppate nel corso delle indagini e non hanno trovato riscontro oggettivo nelle emergenze dibattimentali e come tali possono essere valutate alla stregua di meri indizi, semplici presunzioni legali, pienamente utilizzabili in sede tributaria, ma del tutto insufficienti in sede penale.

Si richiama a tal proposito la giurisprudenza di vertice (Cass., sez. III, 18 aprile 2016, n. 15899; sez. iii, 12 febbraio 2019, n. 7242; sez. III n. 32027/2022, depositata il 31.08.2022, sez. iii, n. 7078 del 23/01/2013 – dep. 13/02/2013) secondo cui le presunzioni legali previste da norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale, unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. in materia di operazioni inesistenti, la corte di cassazione con ordinanza n. 14876 del 13.7.2020 ha ribadito che *“in caso di fatturazione per operazioni inesistenti spetta all'amministrazione finanziaria provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore che la consapevolezza del destinatario di partecipare ad un disegno evasivo, dimostrando, anche in via presuntiva, lo stato di consapevolezza dell'imprenditore”*.

In altri termini, anche in tema di reati fiscali, evidentemente, l'onere probatorio circa la sussistenza del reato contestato incombente sull'accusa non può dirsi assolto attraverso il mero recepimento delle presunzioni (anche) legittimamente utilizzate svolta in sede amministrativa, anche in ragione della attività di giudizio alla quale il giudice penale è tenuto, in assoluta autonomia rispetto al giudice tributario, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza in tema di reati dichiarativi (con particolare riferimento al reato di omessa die nel reato di omessa dichiarazione), che ha specificato è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Cass. sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 – dep. 23/09/2014, Agresti, rv. 260389).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni sin qui illustrate, deve pervenirsi ad un giudizio assolutorio degli odierni imputati, non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della commissione delle condotte illecite contestate nei capi d'imputazione.

P.Q.M.

Letto l' art. 530 c.p.p. assolve I [] e I [] dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine sino al 23.12.2022 per il deposito della motivazione.

Pescara 26.09.2022.

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)

Depositato in Cancelleria
il 23/12/2021
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Lyra Genovesi

